

ALLEGATO 4

5-09338 Gebhard: Esclusione dalle limitazioni alla detraibilità a fini IVA per gli automezzi utilizzati dagli alberghi nel trasporto degli ospiti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla disciplina fiscale relativa agli automezzi utilizzati quotidianamente dagli alberghi del Trentino-Alto Adige per il trasporto dei propri ospiti verso gli impianti di risalita, le piste da sci, le scuole di sci, i servizi di noleggio, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva.

In particolare, gli Onorevoli precisano che per l'acquisto di detti veicoli, l'IVA è ammessa in detrazione nei limiti del 40 per cento, mentre ai fini delle imposte dirette, la deducibilità è limitata al 20 per cento, con un tetto massimo del costo di acquisto pari ad euro 18.075,99.

Tale trattamento si applica a tutti gli oneri e le spese inerenti agli automezzi in parola.

Tuttavia, tenuto conto che i veicoli in esame vengono utilizzati esclusivamente nell'esercizio delle proprie attività, gli Onorevoli interroganti chiedono se si « ritenga opportuno chiarire, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, che le navette d'albergo, ovvero automezzi con capacità minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, siano, ai fini delle imposte dirette veicoli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa senza i quali l'attività non può essere esercitata e, ai fini IVA, considerate come strumentali e non soggette alle limitazioni dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al trattamento ai fini IVA, l'articolo 19-bis-1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 24 ottobre 1972, dispone che è ammessa la detrazione dell'IVA nella misura del 40 per cento per « tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto ».

Per quanto concerne i veicoli per i quali è ammessa l'integrale detrazione dell'imposta applicata, l'Amministrazione Finanziaria, attraverso propri atti di prassi, ha chiarito che è necessario che gli stessi siano utilizzati come beni strumentali, riferendosi, in particolare, ai veicoli utilizzati come taxi, veicoli utilizzati dalle autoscuole, veicoli delle società di *leasing* e noleggio, veicoli commercializzati da concessionarie, veicoli utilizzati dai dipendenti dietro pagamento di corrispettivo e veicoli utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio.

Inoltre, occorre rilevare, come chiarito con la Risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, che l'imposta afferente l'acquisto degli autoveicoli in parola è integralmente detraibile (sempreché non sussistano limitazioni all'esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all'imposta), qualora i detti veicoli siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, mentre non rileva a tal fine il fatto che i veicoli acquistati formino o meno oggetto dell'attività propria dell'impresa.

È opportuno tuttavia, specificare che è onere del soggetto passivo dare prova dell'utilizzo esclusivo del veicolo nell'esercizio della propria attività.

In relazione alla disciplina fiscale ai fini delle imposte dirette giova richiamare l'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo Unico imposte dirette) che disciplina la deducibilità dei costi concernenti l'acquisizione e la gestione dei mezzi di trasporto a motore, disponendo che la stessa varia in funzione del tipo di veicolo e dell'utilizzo che ne viene fatto per l'esercizio dell'attività di impresa.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), n. 1) del citato articolo 164, si prevede l'integrale deducibilità delle spese (quote di ammortamento, canoni di *leasing* o di noleggio) e degli altri componenti negativi (ad esempio, carburante e spese di manutenzione) connessi «agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere *a*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa».

Con riferimento al concetto di beni che si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, l'Agenzia ha precisato che sono tali i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Rientrano in questa ipotesi, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse e gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione (cfr. risoluzione n. 59/E del 23 marzo 2007, circolare ministeriale n. 48 del 10 febbraio 1998).

Alla luce del richiamato indirizzo interpretativo e tenendo conto dello specifico utilizzo cui sono destinate le suddette navette, nel caso rappresentato non ricorrono gli elementi necessari a ritenere detti beni utilizzati «esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa», in quanto, non sono beni senza i quali l'attività non può essere esercitata.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate osserva che ai fini delle imposte dirette, in base alla normativa vigente, tali mezzi di trasporto non possano fruire della deducibilità integrale dei costi.